



Il razionamento durante il fascismo

A pochi mesi dall'entrata in guerra, già dalla fine del 1940, la popolazione italiana si trovò di fronte al razionamento dei generi alimentari. Attraverso l'analisi dei documenti che ti proponiamo scoprirai le modalità con cui il governo fascista regolamentò la distribuzione e la vendita dei generi di prima necessità.

LEGGE 6 maggio 1940-XVIII. Norme per il razionamento dei consumi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, e con quello per l'interno, ha facoltà di disporre, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il razionamento di generi di consumo, di mano in mano che se ne presenti la necessità, e di emanare le relative norme di esecuzione.

Art. 2.

Per l'attuazione del razionamento di cui all'articolo precedente è fatto uso di una carta annonaria da rilasciarsi da ciascun Comune ai consumatori residenti nel Comune stesso.

[...]

Art. 4.

Chiunque viola le disposizioni intese a disciplinare il razionamento dei generi di consumo è punito:

- a) se produttore o commerciante o dirigente responsabile di enti economici fra produttori o fra commercianti, con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila. Nei casi più gravi può essere aggiunto l'arresto fino a sei mesi;
- b) se consumatore, con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

Art. 5.

Il pubblico funzionario o il medico che nell'esercizio delle funzioni ad esso demandate, in qualsiasi modo attribuisca o faccia attribuire ad alcuno razioni che non gli spettano o maggiori di quelle che gli spettano, è punito con l'ammenda da lire cento a lire mille.

Data a Roma, addì 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - TASSINARI - RICCI

¹ carta annonaria: che concerne l'annona, ossia il consumo e il rifornimento di viveri.



**D.M 12-9-1940 XVIII Disposizioni relative all'applicazione della legge 6-5-1940
XVIII, n. 577 sul razionamento dei consumi.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La distribuzione dei generi razionati ai consumatori è effettuata dagli esercenti stessi i quali forniscono normalmente detti generi.

Art. 2.

Per l'acquisto dei generi razionati presso il commercio e per il consumo dei generi stessi nei ristoranti, trattorie e simili pubblici esercizi, i consumatori [...] debbono valersi della "carta annonaria". [...] La carta annonaria posta in uso per i singoli consumatori è una carta annonaria individuale, composta di una parte fissa e di una parte staccabile.

[...]

La carta annonaria può avere la validità di uno o più mesi e riguardare uno o più generi razionati.

[...]

A ciascun consumatore possono essere rilasciate più carte annonarie riferentesi a generi diversi.

Art. 4.

La carta annonaria individuale è personale e non cedibile.

[...]

Art. 6.

Per l'acquisto dei generi razionati, il consumatore deve [...] presentare la carta annonaria, per la prenotazione, al dettagliante da cui intende rifornirsi.

Non è ammesso l'acquisto dei generi razionati, di cui non sia effettuata la prenotazione entro i termini prescritti.

Il consumatore non può pretendere la somministrazione dei generi razionati presso un esercente diverso da quello presso il quale egli ha effettuato la prenotazione.

Data a Roma, addì 12 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - TASSINARI - RICCI